[[LexItalia.it](http://www.lexitalia.it/)](http://www.lexitalia.it/" \t "_top)

**[Giurisprudenza](javascript:history.go(-1))**[Rimpiciolisci i caratteri](javascript:ts('body',-1))   [Ingrandisci i caratteri](javascript:ts('body',1))   [Stampa il documento](javascript:;) **http://www.lexitalia.it/images/sep2.gif**[**Torna indietro**](javascript:history.go(-1)) **-** [**Nuova ricerca**](http://www.lexitalia.it/uploads1/giurisprudenza.htm) - © copyright

**Concorso  
Obbligo di astensione per conflitto di interessi** - (sull’obbligo di astenersi dal prendere parte ad attività amministrative che comportino un conflitto di interessi ed in particolare sulle conseguenze che si producono nel caso in cui risulti che due soggetti che hanno partecipato ad un concorso pubblico abbiano adottato in precedenza, in qualità di funzionari, alcuni atti di indizione della stessa procedura concorsuale; afferma anche interessati principi in tema di rinuncia al mandato difensivo).

**CONSIGLIO DI STATO SEZ. V - sentenza 24 luglio 2014, n. 3956** - Pres. Pajno, Est. Amicuzzi - Muscas (Avv. Murgia) c. Comune di Quartu S. Elena (Avv. Contu), Atzori (Avv. Franceschi) ed altri (n.c.) - (riforma T.A.R. Sardegna, n. 596 del 2002).

**1. Giustizia amministrativa - Procedimento giurisdizionale - Rinuncia al mandato da parte del difensore - Conseguenze - Individuazione.   
  
2. Concorso - Graduatoria - Impugnazione in s.g. - Al fine di conseguire un miglioramento di posizione - Ammissibilità - Ragioni.   
  
3. Concorso - Graduatoria - Impugnazione in s.g. - Circostanza che, nelle more di decisione del ricorso, il ricorrente abbia conseguito un posto equivalete presso altra P.A. - Non fa venire meno l’interesse a ricorrere.   
  
4. Amministrazione pubblica - Organi amministrativi - Dovere di astensione - Cause di incompatibilità di cui all’art. 51 del c.p.c. - Sono estensibili a tutti i campi dell'azione amministrativa - Hanno carattere tassativo e sfuggono all’applicazione analogica.   
  
5. Amministrazione pubblica - Organi amministrativi - Dovere di astensione - Ex art. 6, 1° comma, del d.m. 31 marzo 1994 - Costituisce un obbligo giuridico.   
  
6. Concorso - Esclusione - Di candidati che hanno partecipato (in qualità di funzionari amministrativi) alla adozione di atti riguardanti il procedimento concorsuale - Necessità - Sussiste - Fattispecie.   
  
7. Concorso - Per posti di posti di dirigente di area amministrativa - Titoli - Criteri di massima - Esclusione della pratica notarile e della frequenza di detta scuola di notariato dai titoli valutabili - Legittimità.**

**1. Ai sensi dell'art. 85 del c.p.c., applicabile al processo amministrativo in virtù dell'art. 39 del c.p.a., il difensore della parte può sempre rinunciare alla procura, ma la rinuncia non ha effetto nei confronti delle altre parti finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore; quindi, la rinuncia al mandato alla lite del difensore non determina effetti interruttivi né sospensivi del processo e non impedisce il passaggio in decisione del ricorso, in quanto, ai sensi del predetto art. 85 del c.p.c., esso difensore è tenuto a svolgere le sue funzioni fino alla sua sostituzione (1).   
  
2. Il concorrente che ha partecipato ad un concorso pubblico è legittimato a contestare l’ammissione dei soggetti meglio graduati e la graduatoria finale anche per conseguire un miglioramento di posizione, in attesa di un eventuale scorrimento della stessa dal quale potrebbe conseguire un risultato vantaggioso in termini occupazionali (2).   
  
3. La circostanza che il partecipante ad un concorso per la copertura di un posto dirigenziale abbia, successivamente alla proposizione del ricorso innanzi al T.A.R., conseguito l’assunzione in ruolo quale dirigente presso una diversa Amministrazione, non determina automaticamente il venir meno dell'interesse della parte ricorrente alla copertura del posto dirigenziale oggetto dei provvedimenti impugnati, stante la possibilità di retrodatazione della assunzione, di conseguimento di una qualifica superiore a quella rivestita e di assunzione in una Amministrazione situata in località ritenuta più confacente alle aspettative della parte interessata.   
  
4. Le cause di incompatibilità di cui all’art. 51 del c.p.c. sono estensibili a tutti i campi dell'azione amministrativa, quale applicazione dell'obbligo costituzionale d'imparzialità e quindi anche alla materia concorsuale (3); esse, comunque, rivestono un carattere tassativo e sfuggono all’applicazione analogica (4) all'evidente scopo di tutelare l'esigenza di certezza dell'azione amministrativa e, in particolare, la regolarità della composizione delle commissioni giudicatrici.   
  
5. L’art. 6, 1° comma, del d.m. 31 marzo 1994 (secondo cui "Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi finanziari o non finanziari propri o di parenti o conviventi. L'obbligo vale anche nel caso in cui, pur non essendovi un effettivo conflitto di interessi, la partecipazione del dipendente all'adozione della decisione o all'attività possa ingenerare sfiducia nell'indipendenza e imparzialità dell'amministrazione"), nel ribadire e dilatare il dovere del funzionario pubblico di astenersi dalle pratiche rispetto alle quali abbia direttamente o indirettamente un interesse privato, dispone non solo in termini di correttezza e di opportunità, ma anche di obbligo giuridico.   
  
6. Il dovere di astensione di cui all’art. 6, 1° comma, del d.m. 31 marzo 1994, al pari di quello fondato su altre norme, configura non una "incompatibilità" con la funzione ma una "incompatibilità" per singoli affari, e comunque ne comporta l’applicazione nell'ipotesi in cui il componente dell'Organo abbia un interesse proprio e diretto nella procedura, tale da porlo nella veste di parte del procedimento; tale norma comporta la conseguenza della doverosità della esclusione da parte dell’Amministrazione di candidati ad una procedura concorsuale che hanno in precedenza violato il dovere di astensione dalla fattiva partecipazione alla predisposizione di atti della procedura concorsuale cui intendevano partecipare, a prescindere, in applicazione dell'obbligo costituzionale d'imparzialità, dalla previsione di detta circostanza tra le prescrizioni contenute nel bando a pena di esclusione (4).   
  
7. Non può considerarsi irrazionale la decisione di una commissione di un concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di due posti di Dirigente dell'area amministrativa di un Comune, di escludere che la pratica notarile e la frequenza della scuola di notariato fossero attività connesse od usufruibili con l'espletamento delle funzioni del posto messo concorso (o per lo stesso espressamente richieste) di dirigente amministrativo di un Comune, titolare di poteri pubblicistici, tenuto conto che le funzioni di ufficiale rogante non sono svolte dai Dirigenti, ma dal Segretario comunale.**

----------------------------------------------  
(1) Cfr. Cons. Stato, sez. V, 26 settembre 2013, n. 4791.   
  
(2) Cfr. Cons. Stato, sez. V, 25 giugno 2010, n. 4071.   
  
(3) Cfr. Cons. Stato, sez. III, 24 gennaio 2013 n. 477.   
  
(4) Nella specie una candidata, in qualità di dirigente a tempo determinato del settore affari del personale, aveva redatto e approvato il bando di concorso contenente tutti i requisiti per l'ammissione, oltre ad avere emanato la determinazione con la quale era stata decisa la pubblicazione del bando.   
  
Tali circostanze, secondo la sentenza in rassegna, comportavano la violazione dell’art. 6 del d.m. del 31 marzo 1994, nonché del principio di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'attività amministrativa e del principio di astensione dei pubblici dipendenti dalla partecipazione ad atti per i quali abbiano interesse; anche se la candidata in questione non aveva stabilito autonomamente clausole del bando, individuato i requisiti di partecipazione, i titoli da valutare o stabilito il contenuto delle relative prove, aveva comunque svolto rilevante attività procedimentale di gestione di varie fasi concorsuali idonea a comportare dubbi o sfiducia nell’imparzialità nella predisposizione e svolgimento del concorso de quo, cui intendeva e le è stato poi illegittimamente consentito di partecipare, pur non essendosi in precedenza astenuta dallo svolgimento di detta attività.   
  
Nella specie, inoltre, altra candidata aveva sottoscritto le deliberazioni della Giunta Municipale come Responsabile del Servizio, esprimendo il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 53 della legge n. 142/90, nonché aveva firmato la determinazione dirigenziale con la quale erano stati nominati i segretari dei concorsi per l'assunzione dei dirigenti, ed aveva affidato ad un funzionario del Comune l'incarico di responsabile del procedimento di detti concorsi, tra i quali quello dell'area amministrativa di cui trattasi.   
  
Anche tali attività sono state ritenute dalla sentenza in rassegna idonee a violare le disposizioni contenute nel citato d.m. ed i principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'attività amministrativa, nonché di astensione dei pubblici dipendenti dalla partecipazione ad atti per i quali abbiano interesse.   
  
Pure in questo caso, infatti, le attività sopra descritte erano espressione di attività discrezionale e non vincolata con rilevanti riflessi sullo indizione e sullo svolgimento del concorso di cui trattasi, sicuramente idonei ad ingenerare sfiducia nell’indipendenza ed imparzialità dell’Amministrazione in conseguenza della adozione di provvedimenti con i quali è stato poi consentito alla stessa dipendente di partecipare al concorso stesso come candidata.

----------------------------------------------

Estremi di pubblicazione: <http://www.lexitalia.it/p/14/cds_2014-07-24-1.htm>

Legislazione: [TESTO COORDINATO DEL DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010, n. 104 (in G.U. n. 156 del 7 luglio 2010 - Suppl. Ord. n. 148 - in vigore dal 16 settembre 2010) - Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo, con le modifiche introdotte dal DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2011, n. 195 (in G.U. n. 273 del 23 novembre 2011; in vigore dal 9 dicembre 2011), nonché, da ultimo, dal DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2012, n. 160 (in G.U. n. 218 del 18 settembre 2012; in vigore dal 3 ottobre 2012).  
  
TESTO AGGIORNATO](http://www.lexitalia.it/uploads/webdata_pro.pl?_cgifunction=form&_layout=legislazione1&keyval=legislazione.legislazione_id=2369)

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V - sentenza 24 luglio 2014, pag.  <http://www.lexitalia.it/p/14/cds_2014-07-24-1.htm> (sull’obbligo di astenersi dal prendere parte ad attività amministrative che comportino un conflitto di interessi ed in particolare sulle conseguenze che si producono nel caso in cui risulti che due soggetti che hanno partecipato ad un concorso pubblico abbiano adottato in precedenza, in qualità di funzionari, alcuni atti di indizione della stessa procedura concorsuale; afferma anche interessati principi in tema di rinuncia al mandato difensivo).

**http://www.lexitalia.it/images/sep2.gif**  
[Stampa il documento](javascript:;)  [http://www.lexitalia.it/images/up.gif](http://www.lexitalia.it/uploads/webdata_pro.pl?_cgifunction=form&_layout=default&keyval=lex1.lex1_id=28287#up)

Inizio modulo



Fine modulo